



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 novembre 2007 (19.11)
(OR. en)**

15354/07

**STAT 34
FIN 556**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 15 novembre 2007

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO che adegua a decorrere dal 1° luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 715 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.11.2007
COM(2007) 715 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni

(presentata dalla Commissione)

[SEC(2007) 1503]

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Come ogni anno, in conformità dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, il Consiglio deve decidere prima della fine dell'anno in merito all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione sulla base della relazione di Eurostat, con effetto al 1° luglio.

Contesto generale

Ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dipende direttamente dall'andamento del potere di acquisto degli stipendi dei dipendenti pubblici nazionali (indicatore specifico), dall'andamento del costo della vita a Bruxelles (indice internazionale) e dalle parità economiche calcolate da Eurostat.

L'indicatore specifico misura l'andamento, al netto dell'inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat ha determinato tale indicatore in base alle informazioni fornite dagli otto Stati membri di cui all'articolo 1, punto 4, dell'allegato XI dello statuto.

L'indice internazionale di Bruxelles misura l'andamento del costo della vita a Bruxelles per i funzionari delle Comunità europee. Eurostat ha determinato tale indice sulla base dei dati forniti dalle autorità belghe.

Le parità economiche per le retribuzioni determinano le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat ha calcolato tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali.

Le parità economiche per le pensioni determinano le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio, paese di riferimento, e gli altri paesi di residenza. Eurostat ha calcolato tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La proposta è presentata ogni anno per provvedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni.

Coerenza con altri obiettivi e politiche e dell'Unione

Non pertinente.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli elementi della proposta sono stati oggetto di concertazione con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

- La proposta è diretta ad adeguare le retribuzioni e le pensioni conformemente alla normativa vigente.
- La normativa vigente non consente alternative.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha compilato una relazione sull'andamento del costo della vita a Bruxelles, sull'andamento del potere d'acquisto degli stipendi dei dipendenti pubblici nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i coefficienti correttori.

3.1. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI IN BELGIO E IN LUSSEMBURGO

Per il periodo di riferimento, l'andamento medio del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato dall'indicatore specifico è pari a -0,4%.

Per il periodo di riferimento, l'andamento del costo della vita a Bruxelles misurato dall'indice internazionale di Bruxelles calcolato da Eurostat è pari all'1,4%.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'adeguamento è pari al prodotto dell'indicatore specifico e dell'indice internazionale di Bruxelles determinato da Eurostat.

L'adeguamento proposto per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari all'1,0%.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI dello statuto, in Belgio e in

Lussemburgo non si applica alcun coefficiente correttore.

3.2. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI FUORI DAL BELGIO E DAL LUSSEMBURGO

Fuori dal Belgio e dal Lussemburgo gli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni sono il risultato del prodotto dell'adeguamento in Belgio e in Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.

I coefficienti correttori che figurano nel regolamento, applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e al trasferimento di una parte della retribuzione, sono stati calcolati nel modo descritto in appresso.

- Coefficienti correttori per i FUNZIONARI fuori dal Belgio e dal Lussemburgo:

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base alle relazioni fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio.

- Coefficienti correttori per le PENSIONI fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i TRASFERIMENTI:

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.

I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti nei paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base alle relazioni fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio.

In conformità delle disposizioni dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, tali coefficienti sono direttamente applicabili ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo sulla parte di pensione corrispondente ai diritti acquisiti prima del 1° maggio 2004.

Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono il risultato della media ponderata tra i coefficienti applicabili ai funzionari e i coefficienti calcolati per le pensioni.

- Data di efficacia dei coefficienti correttori:

I coefficienti correttori hanno effetto dal 1° luglio per tutte le sedi, salvo per quelle soggette a un forte aumento del costo della vita. In queste ultime essi hanno effetto dal 16 maggio o dal 1° maggio, a seconda che l'aumento del costo della vita sia superiore,

rispettivamente, al 6,3% o al 12,6%.

L'andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo è misurato attraverso indici impliciti. Tali indici corrispondono al valore dell'indice internazionale di Bruxelles moltiplicato per la variazione della parità economica.

Ai fini di tale adeguamento la data di efficacia è anticipata per le sedi indicate nel regolamento.

Base giuridica

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'allegato XI.

Principio di sussidiarietà

La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

- l'allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio;
- l'onere finanziario deriva direttamente dall'applicazione del metodo di adeguamento previsto nello statuto.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni:

- l'allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto sulle spese amministrative e sulle entrate dell'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni è presentato in dettaglio nella scheda finanziaria di cui in allegato.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68¹, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, l'articolo 64 e l'articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire che il potere d'acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 2007, la data "1° luglio 2006" di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data "1° luglio 2007".

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 2007, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. (GU L ... del ..., pag. ...).

1/07/2007	SCATTI				
GRADI	1	2	3	4	5
16	15.761,93	16.424,26	17.114,43		
15	13.930,91	14.516,30	15.126,30	15.547,14	15.761,93
14	12.312,60	12.829,99	13.369,12	13.741,07	13.930,91
13	10.882,28	11.339,57	11.816,07	12.144,81	12.312,60
12	9.618,12	10.022,29	10.443,43	10.733,99	10.882,28
11	8.500,81	8.858,03	9.230,25	9.487,05	9.618,12
10	7.513,30	7.829,02	8.158,00	8.384,97	8.500,81
9	6.640,50	6.919,54	7.210,31	7.410,91	7.513,30
8	5.869,09	6.115,72	6.372,71	6.550,01	6.640,50
7	5.187,30	5.405,28	5.632,41	5.789,12	5.869,09
6	4.584,71	4.777,36	4.978,11	5.116,61	5.187,30
5	4.052,11	4.222,39	4.399,82	4.522,23	4.584,71
4	3.581,39	3.731,89	3.888,71	3.996,90	4.052,11
3	3.165,35	3.298,37	3.436,97	3.532,59	3.581,39
2	2.797,64	2.915,20	3.037,71	3.122,22	3.165,35
1	2.472,65	2.576,55	2.684,82	2.759,52	2.797,64

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° gennaio 2008, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° luglio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Paese / Sede	Remunerazione	Trasferimento	Pensione	Pensione
	1.7.2007	1.1.2008	1.7.2007	1.5.2008
Bulgaria	65,8	58,0	100,0	100,0
Rep. Ceca	81,2	74,7	100,0	100,0
Danimarca	139,4	135,3	136,1	135,3
Germania	99,3	99,7	100,0	100,0
Bonn	98,3			
Karlsruhe	96,9			
München	106,6			
Estonia	79,6	77,7	100,0	100,0
Grecia	95,3	93,3	100,0	100,0
Spagna	100,4	96,4	100,0	100,0
Francia	117,4	107,3	109,3	107,3
Irlanda	121,8	118,0	118,8	118,0
Italia	110,6	107,1	107,8	107,1
Varese	98,6			
Cipro	89,9	92,0	100,0	100,0
Lettonia	79,3	75,2	100,0	100,0
Lituania	71,3	67,8	100,0	100,0
Ungheria	89,8	77,7	100,0	100,0
Malta	84,8	87,0	100,0	100,0
Paesi Bassi	111,5	103,0	104,7	103,0
Austria	107,8	107,2	107,3	107,2
Polonia	80,7	73,0	100,0	100,0
Portogallo	92,2	90,6	100,0	100,0
Romania	76,3	70,5	100,0	100,0
Slovenia	88,3	84,1	100,0	100,0
Slovacchia	81,3	74,8	100,0	100,0
Finlandia	117,8	114,6	115,2	114,6
Svezia	117,0	113,7	114,4	113,7
Regno Unito	143,1	119,8	124,5	119,8
Culham	115,9			

Articolo 4

Con effetto al 1° luglio 2007, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis dello statuto è fissato a 849,38 EUR e a 1132,49 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 2007, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 158,86 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2007, l'importo dell'assegno per figli a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 347,13 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2007, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 235,53 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2007, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 84,80 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2007, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 470,83 EUR.

Articolo 6

Con effetto al 1° gennaio 2008, l'indennità chilometrica di cui all'articolo 8 dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km

0,3531 EUR/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1 000 km

0,5884 EUR/km per il tratto di distanza tra: 1 001 e 2 000 km

0,3531 EUR/km per il tratto di distanza tra: 2 001 e 3 000 km

0,1177 EUR/km per il tratto di distanza tra: 3 001 e 4 000 km

0,0567 EUR/km per il tratto di distanza tra: 4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a: 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

- 176,52 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;
- 353,02 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 2007, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10 dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

- 36,48 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 29,41 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 2007, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 1038,73 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 617,64 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 2007, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1245,73 EUR, il limite superiore a 2491,48 EUR e la riduzione forfettaria a 1132,49 EUR.

Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

1/07/2007		SCATTI			
CATEGORIE	GRUPPI	1	2	3	4
A	I	6.348,95	7.135,39	7.921,83	8.708,27
	II	4.607,96	5.056,98	5.506,00	5.955,02
	III	3.872,28	4.044,77	4.217,26	4.389,75
B	IV	3.719,83	4.084,00	4.448,17	4.812,34
	V	2.921,86	3.114,47	3.307,08	3.499,69
C	VI	2.778,90	2.942,50	3.106,10	3.269,70
	VII	2.487,22	2.571,85	2.656,48	2.741,11
D	VIII	2.248,06	2.380,46	2.512,86	2.645,26
	IX	2.164,97	2.195,13	2.225,29	2.255,45

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPI DI FUNZIONI	1/07/2007	SCATTI						
	GRADI	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5.433,53	5.546,53	5.661,87	5.779,61	5.899,81	6.022,50	6.147,74
	17	4.802,29	4.902,16	5.004,11	5.108,17	5.214,40	5.322,84	5.433,53
	16	4.244,39	4.332,66	4.422,76	4.514,73	4.608,62	4.704,46	4.802,29
	15	3.751,30	3.829,31	3.908,95	3.990,24	4.073,22	4.157,92	4.244,39
	14	3.315,50	3.384,44	3.454,83	3.526,67	3.600,01	3.674,88	3.751,30
	13	2.930,32	2.991,26	3.053,46	3.116,96	3.181,78	3.247,95	3.315,50
III	12	3.751,25	3.829,25	3.908,88	3.990,16	4.073,14	4.157,84	4.244,30
	11	3.315,47	3.384,41	3.454,79	3.526,63	3.599,97	3.674,83	3.751,25
	10	2.930,32	2.991,25	3.053,45	3.116,95	3.181,77	3.247,93	3.315,47
	9	2.589,91	2.643,76	2.698,74	2.754,86	2.812,14	2.870,62	2.930,32
	8	2.289,04	2.336,64	2.385,23	2.434,83	2.485,46	2.537,15	2.589,91
II	7	2.589,84	2.643,71	2.698,70	2.754,83	2.812,12	2.870,61	2.930,32
	6	2.288,93	2.336,53	2.385,13	2.434,74	2.485,38	2.537,07	2.589,84
	5	2.022,97	2.065,05	2.108,00	2.151,84	2.196,60	2.242,29	2.288,93
	4	1.787,92	1.825,11	1.863,07	1.901,82	1.941,37	1.981,75	2.022,97
I	3	2.202,57	2.248,29	2.294,95	2.342,58	2.391,20	2.440,82	2.491,48
	2	1.947,17	1.987,58	2.028,83	2.070,94	2.113,92	2.157,79	2.202,57
	1	1.721,38	1.757,11	1.793,57	1.830,80	1.868,79	1.907,58	1.947,17

Articolo 12

Con effetto al 1° luglio 2007, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 781,31 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 463,22 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 13

Con effetto al 1° luglio 2007, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 934,31 EUR, il limite superiore a 1868,61 EUR e la riduzione forfettaria a 849,38 EUR.

Articolo 14

Con effetto al 1° luglio 2007, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76² sono fissate a 356,04, 537,38, 587,56 e 801,03 EUR.

Articolo 15

Con effetto al 1° luglio 2007, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68³ si applica il coefficiente 5,139465.

Articolo 16

Con effetto al 1° luglio 2007, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

² Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. ... (GU ... dell'1.1.2004, pag. 1).

³ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. (GU L ... del ..., pag. ...).

1/07/2007	SCATTI							
GRADI	1	2	3	4	5	6	7	8
16	15.761,93	16.424,26	17.114,43	17.114,43	17.114,43	17.114,43		
15	13.930,91	14.516,30	15.126,30	15.547,14	15.761,93	16.424,26		
14	12.312,60	12.829,99	13.369,12	13.741,07	13.930,91	14.516,30	15.126,30	15.761,93
13	10.882,28	11.339,57	11.816,07	12.144,81	12.312,60			
12	9.618,12	10.022,29	10.443,43	10.733,99	10.882,28	11.339,57	11.816,07	12.312,60
11	8.500,81	8.858,03	9.230,25	9.487,05	9.618,12	10.022,29	10.443,43	10.882,28
10	7.513,30	7.829,02	8.158,00	8.384,97	8.500,81	8.858,03	9.230,25	9.618,12
9	6.640,50	6.919,54	7.210,31	7.410,91	7.513,30			
8	5.869,09	6.115,72	6.372,71	6.550,01	6.640,50	6.919,54	7.210,31	7.513,30
7	5.187,30	5.405,28	5.632,41	5.789,12	5.869,09	6.115,72	6.372,71	6.640,50
6	4.584,71	4.777,36	4.978,11	5.116,61	5.187,30	5.405,28	5.632,41	5.869,09
5	4.052,11	4.222,39	4.399,82	4.522,23	4.584,71	4.777,36	4.978,11	5.187,30
4	3.581,39	3.731,89	3.888,71	3.996,90	4.052,11	4.222,39	4.399,82	4.584,71
3	3.165,35	3.298,37	3.436,97	3.532,59	3.581,39	3.731,89	3.888,71	4.052,11
2	2.797,64	2.915,20	3.037,71	3.122,22	3.165,35	3.298,37	3.436,97	3.581,39
1	2.472,65	2.576,55	2.684,82	2.759,52	2.797,64			

Articolo 17

Con effetto al 1° luglio 2007, gli importi dell'assegno per figli a carico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.07 - 31.12.07	319,27
1.1.08 - 31.12.08	333,19

Articolo 18

Con effetto al 1° luglio 2007, gli importi dell'indennità scolastica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.07 - 31.8.07	50,86
1.9.07 - 31.8.08	67,83

Articolo 19

Con effetto al 1° luglio 2007, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore prima del 1° maggio 2004 è fissato a:

- 122,83 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;
- 188,31 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

SCHEDA FINANZIARIA E LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO che adegua a decorrere dal 1° luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni.

2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Sono potenzialmente interessate tutte le politiche e attività.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

Spese: XX.01.01.01 Commissione e Capitolo 11 Altre istituzioni

Entrate: 400 - Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione; 404 - Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio; 410 - Contributi del personale al finanziamento del regime delle pensioni.

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Indefinita

3.3. Caratteristiche del bilancio (se del caso, aggiungere righe):

Linea di bilancio	Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di candidati paesi	Rubrica delle prospettive finanziarie
XX.01.01.01 e capitolo 11	SNO	SND ⁴	NO	NO	NO	n. [5]

⁴ Stanziamenti non dissociati.

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Natura della spesa	Sezione n.		Anno n	n +1	n + 2	n +3	n +4	n+5 e segg.	Totale
--------------------	------------	--	--------	------	-------	------	------	-------------	--------

Spese operative⁵

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a							
Stanziamenti di pagamento (SP)		b							

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento⁶

Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND)	8.2.4	c							
---	-------	---	--	--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c							
Stanziamenti di pagamento		b+c							

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento⁷

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	23,3	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	n.d.
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e							

⁵ Spesa che non rientra nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

⁶ Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

⁷ Spesa che rientra nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

Totale dei costi indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d+ e	23,3	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	n.d.
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d+ e	23,3	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	n.d.

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
.....	<i>f</i>							
TOTALE SI comprensivo cofinanziamento	a+c+d +e+f							

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale⁸ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

NB: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

Mio EUR (al primo decimale)

⁸ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

		Prima dell'azione [Anno n]	<u>Situazione a seguito dell'azione</u>					
Linea di bilancio	Entrate		[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] ⁹
410 Contributi al regime delle pensioni	a) Entrate in valore assoluto	295,8	297,3	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8
	b) Variazione delle entrate	Δ	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
400 Gettito dell'imposta	a) Entrate in valore assoluto	405,2	407,3	409,3	409,3	409,3	409,3	409,3
	b) Variazione delle entrate	Δ	2,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
404 Gettito del prelievo speciale	a) Entrate in valore assoluto	33,4	33,6	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7
	b) Variazione delle entrate	Δ	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

- 4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo e esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.
Totale risorse umane						

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

- 5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Obbligo statutario

- 5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Non pertinente

⁹ Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Non pertinente

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

Indicare di seguito la scelta delle modalità¹⁰ di attuazione:

Gestione centralizzata

diretta da parte della Commissione: PMO

– indiretta, con delega a:

– agenzie esecutive

– organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

– organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione concorrente o decentrata

– con Stati membri

– con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Non pertinente

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Non pertinente

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non pertinente

¹⁰ Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Valutazione alla fine del quarto anno a partire da luglio 2004

7. MISURE ANTIFRODE

Non pertinente

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno n		Anno n+1		Anno n+2		Anno n+3		Anno n+4		Anno n+5 e segg.		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO 1 ¹¹																
Azione 1.....																
- Risultato 1																
- Risultato 2																
Azione 2.....																
- Risultato 1																
Totale parziale obiettivo 1																
OBIETTIVO OPERATIVO 2.....																

¹¹ Quale descritto nella sezione 5.3.

Azione 1.....																		
- Risultato 1																		
Totale parziale obiettivo 2																		
OGGETTIVO OPERATIVO n																		
Totale parziale obiettivo n																		
COSTO TOTALE																		

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5
Funzionari o agenti temporanei ¹² (XX 01 01)	A*/AD						
	B*, C*/AST						
Personale ¹³ finanziato con l'art. XX 01 02							
Altro personale ¹⁴ finanziato con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE							

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

¹² Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹³ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹⁴ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.	TOTALE
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ¹⁵							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>							
- <i>extra muros</i>							
Totale assistenza tecnica e amministrativa							

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)						
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)						

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

Calcolo- *Personale finanziato con l'art. XX 01 02*

¹⁵ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.	TOTALE
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 - Comitati ¹⁶							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)							

Calcolo - *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

¹⁶ Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.